

— 0915815 —

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA DI PALERMO

Palazzo Camera di Commercio

Via Emerico Amari n. 11

90139 PALERMO

Pec: cdpalerma@pec.it ;email disciplinarepalermo@gmail.com

Linee guida

Social – Mail - Chat

La premessa da cui muovere sono gli artt.1 e 2 del codice deontologico forense, nella parte in cui prevedono espressamente che “le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell'affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti ...” e che “si applicano nell'attività professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi e anche ai comportamenti nella vita privata...”.

Il generale principio – costituzionalmente garantito - di tutela della libertà di parola e di espressione del pensiero in generale, che può manifestarsi in molteplici e diverse forme, trova per l'Avvocato un argine nelle norme deontologiche sopra citate, che, per espressa previsione, investe anche i comportamenti della sfera privata, nel momento in cui essi diventino pubblici e siano lesivi dell'immagine dell'avvocatura tutta.

Nel bilanciamento tra contrapposte tutele sottese al “diritto alla libera espressione del pensiero” e “all'immagine della professione forense”, appare necessario dare un significato al concetto di “comportamento nella vita privata” dell'Avvocato, in relazione alle moderne forme di comunicazione, siano esse veicolate tramite post, mail, chat, per citarne le principali.

La pubblicazione di un post sui social (facebook su tutti) visibile indistintamente da chiunque abbia accesso al social certamente non può dirsi privato; ma quand'anche sia visibile ad una cerchia di “amici”, larga o ristretta che sia, essa mantiene una potenzialità di divulgazione che viene accettata dal soggetto che tale pubblicazione pone in essere, poichè il post cessa di essere controllabile dal suo autore, il quale potrà solo confidare nel buon senso di altri per mantenerlo “privato”.

Quest'ultimo principio varrà, a determinate condizioni, anche per mail o chat, a seguito di verifica:

- della intrinseca illiceità delle espressioni utilizzate o, in generale, della manifestazione del pensiero in tutte le sue possibili forme;
- dell'attitudine delle espressioni usate a ledere la reputazione personale dell'autore stesso o l'immagine della professione forense;
- dello strumento usato dall'Avvocato;
- del numero dei destinatari (essendo chiaro che un ristretto e chiuso numero di essi risulterebbe sintomatico di una volontà dell'autore alla non divulgazione del messaggio);
- della qualità ed omogeneità dei destinatari stessi (dovendosi tutelare maggiormente l'Avvocato che legittimamente avrebbe confidato nella segretezza della sua comunicazione in relazione alla qualità dell'interlocutore/i).

Appare opportuno ricordare che le violazioni deontologiche forensi sono tali a prescindere dal dolo e risultano sanzionabili anche in presenza di colpa, laddove risulti lesa la reputazione personale dell'autore della condotta e/o l'immagine della Professione.

Solo a seguito di verifica istruttoria/dibattimentale e solo per i post-mail-chat private, cioè all'interno di una cerchia di persone determinate, potrà dichiararsi non darsi luogo a provvedimento disciplinare per il difetto della lesione dell'immagine della Professione o dell'autore stesso, ovverosia per la prevalenza di un interesse contrario alla divulgazione da parte dell'incolpato, dei fatti e delle vicende oggetto di comunicazione, con riviviscenza della tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni (Art. 15 Cost.), dove per segretezza, deve intendersi l'espressione della più ampia libertà di comunicare liberamente con soggetti predeterminati, e quindi la pretesa che soggetti diversi dai destinatari selezionati dal mittente non prendano illegittimamente conoscenza del contenuto di una comunicazione.